



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (o-t)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it e-mail: tributi.telti@tiscali.it
UFFICIO TRIBUTI



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2008

Istruzioni per il versamento

Il Comune di Telti provvede alla riscossione diretta dell'ICI, pertanto il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale

n° 80873292

intestato a: **COMUNE DI TELTI - I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA**
(i bollettini sono disponibili presso l'ufficio tributi del Comune)

CHI DEVE PAGARE

Deve pagare l'ICI chi è proprietario di immobili (alloggi, case, capannoni, negozi, ecc..) e aree fabbricabili oppure chi gode su un immobile dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, anche se non residente nel territorio italiano. Non devono pagare l'ICI gli inquilini.

COME E QUANDO SI DEVE PAGARE

I cittadini che devono pagare l'ICI possono farlo in due rate:

- Con la **prima rata** (da versare entro il **18/ 06/ 2008**) si deve versare la metà dell'imposta dovuta per l'anno 2008, utilizzando **le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente**;
- Con la **seconda rata** (da versare dal **01/ 12/ 2008 al 16/ 12/ 2008**) si versa il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Il **calcolo va fatto sulla base delle aliquote e delle detrazioni adottate dal Comune per l'anno 2008** (di seguito specificate).

In alternativa alle modalità di versamento appena citate il contribuente può procedere al versamento **in unica soluzione** (da versare entro il **18/06/2008**) pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2008, **utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno in corso**.

I versamenti devono essere effettuati con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

PAGAMENTI TARDIVI

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente si dimentichi di effettuare il versamento entro le scadenze sopra indicate potrà sanare la tardività utilizzando il **ravvedimento operoso**. Tale modalità di versamento permette di rimediare immediatamente all'irregolarità con il pagamento contestuale dell'imposta, di una sanzione ridotta e dei relativi interessi. In questo caso è consigliabile rivolgersi preventivamente all'**Ufficio Tributi** del Comune oppure alle Associazioni di categoria o ai professionisti abilitati, per avere tutte le indicazioni necessarie in merito alla corretta procedura di sanatoria.

DICHIARAZIONI

Nel caso in cui nel corso dell'anno 2007 siano intervenute variazioni sulla situazione del possesso degli immobili o variazioni strutturali degli stessi, il titolare dell'immobile deve presentare, entro il 31 ottobre 2008, la dichiarazione ICI redatta sugli appositi moduli ministeriali disponibili presso l'**Ufficio Tributi**.

DOVE PAGARE

Il bollettino di c/c postale può essere pagato presso tutti gli uffici postali italiani, in Banca, o tramite servizio Bancomat, presso l'Ufficio Tributi del Comune.

AREE FABBRICABILI

Con delibera di [Giunta Comunale n. 26 del 24 marzo 2007](#) sono stati approvati i valori minimi di riferimento per le aree edificabili a decorrere dal 01/01/2007

LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI

ALIQUOTA ICI DEL 5 %

- **ABITAZIONI PRINCIPALI**
 - a) Abitazione nella quale il contribuente che la possiede risulti residente;
 - b) Unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza del socio assegnatario;
 - c) Abitazione posseduta da cittadino Italiano residente all'Estero purchè non locata.
- **ABITAZIONI PRINCIPALI EQUIPARATE**
(per tali casi è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva)
 - a) Unità immobiliare posseduta da anziano che sposta la residenza dall'abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario permanente, purchè non locata;
 - b) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta (genitori figli e nipoti) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle), a condizione che questi ultimi stabiliscano la residenza anagrafica nella stessa;
 - c) Abitazione posseduta da cittadino Italiano residente all'Estero purchè non locata.
 - d) Abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, purchè residenza dei propri familiari.
- **PERTINENZE**
 - a) Unità immobiliari accatastate con le categorie C/2 – C/6 – C/7 destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

ALIQUOTA ICI DEL 5,5 %

- **AREE FABBRICABILI**

da calcolare sul valore venale in comune commercio al 01/01/2007. I valori minimi sono stati approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24/03/07
- **ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI E DI LAVORO AUTONOMO**

per tutti i fabbricati di categoria catastale C, D, e A/2 con destinazione diversa da abitazione o pertinenza, posseduti ed utilizzati dai soggetti che svolgono attività d'impresa, limitatamente alla loro quota di possesso.

ALIQUOTA ICI DEL 6,5 %

- **PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI**

DETRAZIONI

- **Euro 104,00**
 - a) per tutte le abitazioni principali ed equiparate (se presentata la dichiarazione sostitutiva), rapportata ai mesi dell'anno ed al numero degli aventi diritto.
 - b) per la detrazione che non trova capienza sull'imposta dovuta per l'abitazione principale è consentito detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le pertinenze
- **Euro 185,00**

per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto appartenente alle categorie di seguito elencate

 - a) portatore di Handicap grave sia temporaneo che permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992
 - b) invalido civile al 100%
 - c) invalido di guerra.

La detrazione di cui sopra sarà concessa dietro parere rilasciato dall'Ufficio Servizi Sociali che provvederà all'analisi delle richieste pervenute

ULTERIORE DETRAZIONE STATALE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: Euro 200,00

A decorrere dall'anno 2008, la Legge Finanziaria ha previsto un'ulteriore detrazione "statale" per l'abitazione principale, stabilendo che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile ICI (da calcolare sia sull'abitazione principale sia sulle pertinenze come sopra individuate). Questa ulteriore detrazione non può superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Analogamente a quanto avviene per la detrazione comunale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione statale spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Questa ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. La detrazione in oggetto SI estende anche alle pertinenze assimilate all'abitazione principale.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.